

Corte europea dei diritti dell'uomo
Seconda sezione
8 ottobre 2013
Ricorso n. 30210/06
Parti: Ricci
Italia

L'applicazione di pene detentive nei confronti di coloro che esercitano il diritto alla libertà di espressione costituisce una violazione dell'articolo 10 della Convenzione. La violazione del diritto alla riservatezza nelle comunicazioni può essere punita sul piano nazionale nei casi in cui colui che ha violato la riservatezza era consapevole della violazione e aveva a disposizione altri strumenti per suscitare un dibattito su questioni di interesse generale. Tuttavia, si configura una violazione della Convenzione nei casi in cui sia disposta una misura detentiva anche se la pena è sospesa.

PROCEDURA. – [...] 3. Il ricorrente [n.d.r. Antonio Ricci] sostiene che la sua condanna per divulgazione al pubblico di comunicazioni interne al sistema telematico della RAI ha violato il suo diritto alla libertà di espressione.

[...]

IL FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

[...]

6. Il ricorrente è l'animatore-produttore della trasmissione televisiva satirica *Striscia la notizia*, trasmessa sul canale privato *Canale 5*.

7. *Striscia la notizia* è una trasmissione quotidiana di critica della televisione, che ha l'obiettivo di rivelare, con ironia, i casi di cattive prassi nel contesto della vita politica e della televisione.

8. Nell'ottobre 1996, la RAI (televisione pubblica) aveva preparato una trasmissione culturale dal titolo *L'altra edicola*, alla quale erano stati invitati Aldo Busi (che si trovava nei locali della RAI a Roma) e il filosofo Gianni Vattimo (che si trovava nei locali della RAI a Torino). La registrazione della loro conversazione aveva avuto luogo sulle frequenze assegnate alla RAI per uso interno ed era destinata alla selezione delle immagini utili alla trasmissione. Durante la registrazione, scoppiò un litigio tra i due invitati. La conduttrice della trasmissione, in seguito, chiese ai suoi collaboratori se Vattimo avesse firmato la liberatoria per la trasmissione delle immagini. Ricevuta una risposta negativa, gridò: "Non è possibile! (...) L'avevamo fatto apposta a mettere insieme quei due!".

9. Le immagini furono intercettate da *Canale 5* durante l'attività di monitoraggio degli altri canali. In seguito, il ricorrente decise di diffonderle nel corso di due puntate di *Striscia la notizia* (il 21 e il 26 ottobre 1996), per dimostrare la "vera natura della televisione", in cui tutto è costruito per mettere in scena uno spettacolo. Secondo il ricorrente, l'obiettivo della trasmissione *L'altra edicola* non era commentare l'ultimo libro di Vattimo, ma fare scoppiare un litigio tra i due invitati al fine di far aumentare l'*audience*.

10. Il 14 maggio 1997, la RAI querelò il ricorrente per intercettazione fraudolenta di comunicazioni riservate interne al sistema telematico della RAI e per la divulgazione al

pubblico del contenuto delle immagini. Nel procedimento penale, la RAI e Vattimo si costituirono parte civile. La prima chiese un risarcimento per i danni subiti pari a 500.000 euro, e Vattimo 516.456,89 euro per danno morale e per violazione del suo diritto alla riservatezza e all'immagine.

11. In particolare, il ricorrente era accusato dei reati previsti dall'articolo 617 *quater* del codice penale (CP) intitolato "Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche". Nelle parti pertinenti, questo articolo afferma:

[...]

12. Nel corso del processo, il ricorrente aveva sostenuto che *Canale 5* aveva acquisito le immagini captandole involontariamente dal segnale della RAI, durante il monitoraggio del panorama audiovisivo svolto in modo abituale per raccogliere informazioni e immagini di altri canali. Egli riteneva che la divulgazione delle immagini al pubblico rientrava nell'esercizio del suo diritto di critica e di satira.

13. Con sentenza del 12 aprile 2002, depositata in cancelleria il 16 maggio 2002, il tribunale di Milano prosciolsi il ricorrente per il capo d'imputazione di intercettazione di comunicazioni relative al sistema telematico. Tuttavia, il ricorrente fu condannato a quattro mesi e cinque giorni di reclusione con sospensione condizionale della pena per divulgazione al pubblico di comunicazioni interne al sistema telematico della RAI. Il ricorrente fu anche condannato al pagamento delle spese processuali pari a 6.000 euro in favore della RAI e a 5.000 euro in favore di Vattimo, oltre alla riparazione dei danni subiti dalle parti civili, il cui ammontare doveva essere quantificato separatamente nel processo civile. Tuttavia, il tribunale di Milano ordinò al ricorrente di versare immediatamente, a titolo di acconto, 10.000 euro a ciascuna delle parti civili.

[...]

16. Il ricorrente presentò appello, sostenendo che la divulgazione delle comunicazioni non era punibile se non nel caso in cui l'intercettazione avesse avuto luogo in modo fraudolento. Egli invocò nuovamente il diritto di critica e di cronaca, sostenendo che la diffusione del video era necessaria per realizzare l'obiettivo del programma *Striscia la notizia*, ossia provare che il fine reale della televisione era la spettacolarizzazione della realtà. Ad avviso del ricorrente, le immagini del litigio provavano che l'obiettivo del programma *L'altra edicola* non era quello di realizzare un dibattito culturale, ma di provocare una *bagarre* in televisione. Egli chiese, infine, il riconoscimento delle circostanze attenuanti e la cancellazione della condanna al risarcimento dei danni.

17. Con sentenza del 23 gennaio 2004, depositata in cancelleria il 24 aprile 2004, la corte d'appello di Milano confermò la pronuncia di primo grado.

[...]

20. Il ricorrente fece ricorso in Cassazione.

21. Con sentenza del 19 maggio 2005, depositata in cancelleria il 1° febbraio 2006, la Corte di cassazione annullò, senza rinvio, la pronuncia della corte d'appello perché il reato ascritto al ricorrente era prescritto dal 21 aprile 2004. La Cassazione confermò la condanna dell'interessato al risarcimento dei danni alle parti civili e al pagamento delle spese processuali della RAI pari a 3.000 euro.

22. La Corte di cassazione confermò che i reati previsti dal primo e secondo paragrafo dell'articolo 617 *quater* CP erano autonomi e distinti e potevano essere commessi da soggetti diversi; inoltre, la divulgazione di una comunicazione riservata era punibile anche in assenza del carattere fraudolento dell'intercettazione.

23. Infine, la Corte di cassazione osservò che il diritto di critica, di cronaca e di satira

dovevano essere garantiti nel modo più ampio possibile perché tutelati dall'articolo 21 della Costituzione e perché i cittadini hanno il diritto di essere informati con i mezzi più incisivi. Tuttavia, nel caso in esame, questo diritto non poteva essere invocato perché non si trattava di un caso di diffamazione, ma di una causa vertente sulla divulgazione di informazioni riservate non diffamatorie. La riservatezza delle comunicazioni era garantita dall'articolo 15 della Costituzione, e l'esercizio del diritto di satira non poteva giustificare la divulgazione. In queste condizioni, non era necessario verificare se le informazioni diffuse fossero vere, se vi fosse un interesse pubblico alla loro divulgazione o se la forma di espressione utilizzata fosse appropriata.

[...]

IN DIRITTO

I. SULLA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 10 DELLA CONVENZIONE.

26. Il ricorrente sostiene che la condanna per la divulgazione della registrazione della trasmissione *L'altra edicola* ha violato il suo diritto alla libertà di espressione. Egli ritiene che, in considerazione del fine della trasmissione *Striscia la notizia*, aveva il diritto di informare il pubblico sulla natura della televisione e sull'ipocrisia che la caratterizzava.

Egli invoca l'articolo 10 della Convenzione:

“1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.

2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario”.

27. Il Governo si oppone a questa tesi.

[...]

B. Merito

[...]

2. Il giudizio della Corte

a) Sull'esistenza di un'ingerenza

42. La Corte osserva che il ricorrente è stato condannato per aver divulgato informazioni riservate e che l'interessato ha sostenuto, sia dinanzi alle giurisdizioni nazionali sia dinanzi alla Corte, che aveva provveduto a una tale divulgazione per mostrare al pubblico un caso di utilizzazione distorta e ipocrita della televisione e per mostrare in modo tangibile l'impovertimento della qualità delle trasmissioni televisive finanziate dallo Stato.

In simili circostanze, la Corte considera che l'interessato mirava a comunicare informazioni o idee e che la sua condanna ha costituito un'ingerenza nel diritto alla libertà di espressione, garantito dall'articolo 10 § 1 della Convenzione.

b) Sulla giustificazione dell'ingerenza: la previsione stabilita dalla legge e il perseguimento di un fine legittimo.

43. Un'ingerenza è contraria alla Convenzione se non rispetta i requisiti previsti dal paragrafo 2 dell'articolo 10. Pertanto, è necessario stabilire se tale ingerenza era "prevista dalla legge", se perseguiva uno o più obiettivi legittimi ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2 e se era "necessaria in una società democratica" per conseguire questo o questi obiettivi (*Pedersen e Baadsgaard contro Danimarca*, n. 49017/99, § 67, CEDH 2004-XI).

44. Le parti non contestano che l'ingerenza era prevista dalla legge, in particolare dall'art. 617 *quater* CP (*supra*, par. 11). La Corte ammette che l'ingerenza aveva obiettivi legittimi quali la protezione della reputazione o di diritti altrui - in questo caso di Vattimo - e di impedire la divulgazione di informazioni riservate.

45. E' da verificare se l'ingerenza fosse "necessaria in una società democratica".

c) Sulla necessità dell'ingerenza in una società democratica

i. Principi generali

46. La stampa svolge un ruolo fondamentale in una società democratica: benché la stampa non debba oltrepassare certi limiti, soprattutto con riguardo alla tutela della reputazione e dei diritti altrui, è suo dovere divulgare informazioni e idee su tutte le questioni di interesse generale nel rispetto dei suoi doveri e delle sue responsabilità (*De Haes e Gijssels contro Belgio*, 24 febbraio 1997, § 37, *Recueil* 1997-I). Alla funzione della stampa che consiste nel diffonderle, si aggiunge il diritto, per la collettività, di riceverle. Se così non fosse, la stampa non sarebbe in grado di esercitare il suo ruolo di "cane da guardia" (*Thorgeir Thorgeirson contro Islanda*, 25 giugno 1992, § 63, serie A n. 239, e *Bladet Tromsø e Stensaas contro Norvegia* [Grande Camera], n. 21980/93, § 62, CEDH 1999-III). Accanto alla protezione del contenuto delle idee e delle informazioni comunicate, l'articolo 10 protegge le modalità di espressione (*Oberschlick contro Austria* (n. 1), 23 maggio 1991, § 57, serie A n. 204). La libertà di stampa comprende anche il possibile ricorso a un certo grado di esagerazione, addirittura di provocazione (*Prager e Oberschlick contro Austria*, 26 aprile 1995, § 38, serie A n. 313; *Thoma contro Lussemburgo*, n. 38432/97, §§ 45 e 46, CEDH 2001-III; *Perna contro Italia* [Grande Camera], n. 48898/99, § 39, CEDH 2003-V).

47. L'aggettivo "necessario", ai sensi dell'articolo 10 paragrafo 2, implica l'esistenza di un "bisogno sociale imperativo". Gli Stati contraenti godono di un certo margine di apprezzamento nel determinare l'esistenza di tale bisogno, ma questa discrezionalità è accompagnata da un controllo europeo sulla legge e sulle decisioni di applicazione, anche quando pronunciate da una giurisdizione indipendente. Pertanto, la Corte è competente a stabilire, in ultimo, se una "restrizione" è compatibile con la libertà di espressione garantita dall'articolo 10 (*Janowski contro Polonia* [Grande Camera], n. 25716/94, § 30, CEDH 1999-I, e *Association Ekin contro Francia*, n. 39288/98, § 56, CEDH 2001-VIII).

48. Nell'esercitare tale controllo, non è compito della Corte sostituirsi ai giudici nazionali competenti, ma di verificare in base all'articolo 10 se nell'adozione delle decisioni i giudici nazionali abbiano rispettato il proprio margine di apprezzamento (*Fressoz e Roire contro Francia* [Grande Camera], n. 29183/95, § 45, CEDH 1999-I). Nell'esercizio di tale funzione, la Corte deve verificare se lo Stato convenuto ha usato il suo potere discrezionale in buona fede, con diligenza e ragionevolezza; deve verificare l'ingerenza in questione alla luce del complesso della causa, tenendo conto del tenore delle parole attribuite al ricorrente e del contesto nel quale quest'ultimo le ha pronunciate (*News Verlags GmbH & Co. KG contro Austria*, n. 31457/96, § 52, CEDH 2000-I).

49. In particolare, spetta alla Corte stabilire se i motivi invocati dalle autorità nazionali per

giustificare l'ingerenza siano "pertinenti e sufficienti" e se la misura contestata sia "proporzionale ai fini legittimi perseguiti" (*Chauvy e altri contro France*, n. 64915/01, § 70, CEDH 2004-VI).

[...]

50. Il diritto dei giornalisti di comunicare informazioni su questioni di interesse generale è tutelato a condizione che i giornalisti agiscano in buona fede, sulla base di fatti esatti e forniscano informazioni "affidabili e precise" nel rispetto dell'etica giornalistica [...].

51. Nei casi in cui oggetto della causa è la divulgazione di informazioni confidenziali, la Corte ha ricordato che la condanna di un giornalista per la divulgazione di tali informazioni può dissuadere i professionisti dei media dall'informare il pubblico su questioni di interesse generale. In tali casi, la stampa potrebbe non essere più in grado di svolgere il ruolo indispensabile di "cane da guardia" e potrebbe essere sminuita la capacità di fornire informazioni esatte e attendibili. Per stabilire se la misura contestata era necessaria nel caso di specie, devono essere esaminati diversi aspetti distinti: gli interessi in gioco; il controllo esercitato dalle giurisdizioni interne; il comportamento del ricorrente così come la proporzionalità della sanzione comminata (*Stoll*, cit., §§ 109-112).

[...]

ii. Applicazione dei suddetti principi al caso di specie

54. Prima di tutto, la Corte non può accogliere l'argomento del tribunale di Milano (*supra*, paragrafo 15) e della Corte di cassazione (*supra* paragrafo 23) in base al quale la protezione delle comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico esclude in principio ogni possibilità di bilanciamento con l'esercizio della libertà di espressione. In effetti, dalla giurisprudenza citata al paragrafo 51, risulta che, anche quando sono divulgate informazioni riservate, devono essere esaminati diversi elementi come gli interessi in gioco, il controllo esercitato dai giudici nazionali, il comportamento del ricorrente e la proporzionalità della sanzione comminata.

55. Sul primo punto, il ricorrente sostiene che la registrazione diffusa nel corso della trasmissione *L'altra edicola* riguardava un tema di interesse generale, ossia la funzione e la "reale natura" della televisione nella società moderna. La Corte ritiene che il ruolo svolto dalla televisione pubblica in una società democratica è un argomento di interesse generale. La Corte è pronta ad ammettere che la collettività aveva un certo interesse ad essere informata sulla circostanza che la conduttrice di un programma trasmesso su una televisione pubblica si rammaricasse di non poter diffondere un litigio tra i suoi ospiti e affermasse di aver scelto gli ospiti proprio per la probabilità che scoppiasse un simile litigio.

Effettivamente era possibile individuare la volontà di impressionare e divertire il pubblico piuttosto che trasmettergli informazioni di carattere culturale.

[...]

Tuttavia, se il ricorrente desiderava aprire una discussione su un soggetto di interesse essenziale per la società, come il ruolo dei media televisivi, egli avrebbe potuto ricorrere ad altre vie, che non avrebbero comportato alcuna violazione della riservatezza delle comunicazioni telematiche. La corte di appello di Milano lo ha sottolineato in modo corretto (*supra*, paragrafo 19). La Corte ne terrà conto nell'effettuare il bilanciamento tra il diritto del ricorrente alla libertà di espressione e gli obiettivi legittimi perseguiti dallo Stato.

56. Per quanto riguarda il controllo svolto dalle giurisdizioni interne, la Corte osserva che unicamente la corte di appello di Milano ha affrontato la questione del conflitto tra il diritto alla riservatezza delle comunicazioni e la libertà di espressione. Essa ha attribuito

un'importanza particolare all'interesse sociale dell'informazione divulgata, concludendo che nella fattispecie non poteva essere considerata come "essenziale" (*supra*, paragrafo 19). La Corte ritiene che una tale analisi non può essere considerata come arbitraria e sostiene che è stata svolta nel rispetto dei criteri stabiliti in base alla propria giurisprudenza.

57. Per quanto riguarda il comportamento del ricorrente, la Corte osserva che la registrazione controversa aveva avuto luogo sulle frequenze riservate a uso interno della RAI (*supra*, paragrafi 8 e 18). Questa circostanza non poteva essere ignorata dal ricorrente, professionista dell'informazione che, quindi, era o avrebbe dovuto essere consapevole del fatto che la divulgazione della registrazione intaccava la riservatezza delle comunicazioni del canale della televisione pubblica. Ne consegue che il ricorrente non ha agito nel rispetto dell'etica giornalistica (v. i principi enunciati al par. 50).

58. Alla luce di quanto precede, la Corte non può concludere che la condanna del ricorrente sia stata in sé contraria all'articolo 10 della Convenzione.

59. Tuttavia, resta il fatto che, come riportato al paragrafo 52, devono essere prese in considerazione, ugualmente, la natura e la severità delle pene per verificare la proporzionalità dell'ingerenza. Nel caso in esame, oltre al risarcimento dei danni, il ricorrente è stato condannato a 4 mesi e 5 giorni di reclusione (*supra*, paragrafo 13). Anche se l'esecuzione della pena è stata sospesa e malgrado la Corte di cassazione abbia dichiarato la prescrizione del reato (*supra*, paragrafo 21), la Corte ritiene che la comminazione in particolare della pena detentiva, abbia potuto avere un effetto dissuasivo significativo. Peraltro, il caso di specie, che verteva sulla divulgazione di un video il cui contenuto non era tale da provocare un pregiudizio rilevante, non era caratterizzato da alcuna circostanza eccezionale che giustificasse il ricorso a una sanzione così severa.

60. La Corte ritiene che, in ragione della natura e dell'entità della sanzione imposta al ricorrente, l'ingerenza nel diritto alla libertà di espressione di quest'ultimo non sia stata proporzionale ai legittimi fini perseguiti.

61. Vi è stata così una violazione dell'articolo 10 della Convenzione.

II. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

[...]

P.Q.M. la Corte

1. Dichiarare all'unanimità, il ricorso ricevibile;

2. Dichiarare, con sei voti favorevoli e uno contrario, che vi è stata una violazione dell'articolo 10 della Convenzione;

[...]